IL CASO.it

Numero registro generale 11184/2024
Numero sezionale 2277/2026
Numero di raccolta generale 20960/2026
Data pubblicazione 20/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Paola Vella	Consigliera Rel.
Cosmo Crolla	Consigliere
Filippo d'Aquino	Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - CREDITI DERIVANTI DA ACCORDO EX ART. 67 C.3 LETT.D) L.F. CONCLUSO CON I CREDITORI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CP DICHIARATO CHIUSO ED ESEGUITO

Ud.26/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11184/2024 R.G. proposto da:

ANDOR SPV s.r.l. società unipersonale, e per essa la procuratrice speciale Intrum Italy S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rivellini, pec: a.rivellini@legalmail.it

-ricorrente-

contro

Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a. in persona dei curatori fallimentari avv. Salvatore Sanzo e dott. Ignazio Arcuri, rappresentato e difeso dall'avvocato Lamberto Lambertini, pec: lamberto.lambertini@pec.sicon.it

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 1217/2024 depositato il 28/03/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalla Consigliera Paola Vella.

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1

Numero registro generale 11184/2024
Numero sezionale 2277/2026
Numero di raccolta generale 20960/2026
Data pubblicazione 20/06/2026

FATTI DI CAUSA

1. — In data 15.2.2013 Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a. (di seguito OMGC), presentò domanda di concordato preventivo con riserva in continuità aziendale, caratterizzato anche da finanziamenti di autorizzati ex art. 182-quinquies l.fall., che in data 20.2.2014 venne omologato dal Tribunale di Casale Monferrato.

1.1. — In data 27.3.2017, durante la fase di esecuzione del concordato, venne concluso con le banche strategiche un accordo di rinegoziazione dei crediti oggetto della proposta concordataria omologata, sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

1.2. — Con decreto ex art. 136 l. fall. del 9.5.2018 il Tribunale di Vercelli dichiarò "eseguita e chiusa" la procedura di concordato. Successivamente lo stesso Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibile una nuova domanda di concordato preventivo presentata da OMGC, con sentenza del 1.10.2020 ne dichiarò il fallimento su sua stessa istanza.

1.3. — Con ricorso ex art. 101 l. fall. Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice speciale di Intesa San Paolo s.p.a., si insinuò al passivo fallimentare per i seguenti crediti: a) in via ipotecaria di primo grado, € 2.162.550,00 in linea capitale quale debito residuo del finanziamento 30.8.2013; b) in via ipotecaria di secondo grado, € 1.978.500,00, quale credito residuo in linea capitale complessivamente rinveniente da operazioni di anticipazione all'esportazione; c) in via chirografaria, € 10.611.411,59 per i saldi passivi dei tre conti correnti.

1.4. — Il G.D. respinse la domanda osservando, tra l'altro, che si trattava di somme erogate, nell'ambito di un concordato in continuità chiuso con effetto esdebitatorio, in esecuzione di un piano ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. inopponibile al Fallimento, ferma restando l'incompletezza della documentazione prodotta.

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1

IL CASO.it

1.5 — Intrum Italy s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. e, nelle more del giudizio, vi è stata una cessione *pro-soluto* di crediti in blocco ex art. 58 TUB tra Intesa San Paolo s.p.a. la cessionaria Andor SPV s.p.a., che ha così acquistato i crediti vantati dalla banca verso OMCG.

1.6. — Il Tribunale di Vercelli, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l'opposizione, affermando, tra l'altro: che il concordato preventivo di OMCG è da ritenersi chiuso con effetto esdebitatorio, con la conseguenza che nessun credito anteriore alla domanda di concordato della debitrice, ovvero derivante dalle obbligazioni assunte con il piano concordatario, può essere vantato nei confronti della medesima; che non ha senso distinguere il profilo formale e sostanziale del decreto di chiusura ex art. 136 l. fall., da non confondere con la chiusura della procedura ex art. 181 l. fall., trattandosi comunque di effetti interni alla procedura di concordato; che non è giustificabile l'inerzia di Intrum Italy di fronte ad un decreto di chiusura in cui si afferma esplicitamente che i creditori dovevano ritenersi pagati nella misura concordataria.

2. — Intrum Italy S.p.a., quale procuratrice speciale di Andor SPV s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui il Fallimento OMGC ha resistito con controricorso, richiamando, nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, le eccezioni non esaminate, perché rimaste assorbite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. — Con l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136 l. fall., si contesta l'affermazione che il decreto di avvenuta esecuzione e chiusura del concordato OMGC avrebbe comportato un effetto esdebitatorio, trattandosi invece di un provvedimento meramente formale, emesso soltanto in via di prassi e privo di contenuto decisorio o effetti sostanziali; il concordato preventivo di OMCG non avrebbe invece prodotto alcun effetto esdebitatorio, tanto che ne è stato dichiarato il fallimento in data 1 ottobre 2020 su istanza della stessa debitrice, e proprio a seguito del mancato ottemperamento agli impegni concordatari.

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1

Numero registro generale 11184/2024
Numero sezionale 2277/2026
Numero di raccolta generale 20960/2026
Data pubblicazione 20/06/2026

A sostengo del motivo parte ricorrente evoca la giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Cass. n. 26786 e n. 34673 del 2023), in base alla quale, una volta omologato il concordato preventivo, i poteri di intervento del Giudice Delegato attengono esclusivamente all'attività di sorveglianza e di controllo sulla sua esecuzione, e si esplicano tramite provvedimenti privi di carattere decisorio e definitivo, come tali inidonei ad incidere su diritti e situazioni giuridiche soggettive, tanto da non essere suscettibili di ricorso per Cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, le questioni aventi ad oggetto i diritti soggettivi dei singoli creditori sarebbero sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari, costituendo materia di ordinari giudizi di cognizione.

Inoltre, il reclamo ex art. 26 l.fall. sarebbe previsto solo avverso il decreto di chiusura del fallimento (art. 119 l. fall.), e non anche avverso il decreto di chiusura del concordato (art. 136 l. fall.), per cui il creditore non avrebbe comunque potuto contestare con quel mezzo l'asserito – ma asseritamente insussistente – effetto esdebitatorio.

Secondo la ricorrente, lo stesso decreto di chiusura sarebbe stato del tutto errato, perché: i) i creditori ipotecari di OMGC non erano stati pagati interamente secondo le indicazioni del piano concordatario (tanto che non è stata chiesta la cancellazione delle ipoteche); ii) esisteva una gravissima situazione di insolvenza nei confronti di ulteriori creditori privilegiati; iii) parte consistente dei crediti chirografari (c.ca € 18.500.000) non era stata pagata, ma era oggetto di accordi di riscadenziamento ancora in essere.

4. — Il motivo va accolto, però nei termini che si vanno a precisare.

Non può dirsi, come afferma la ricorrente, che il concordato preventivo omologato, e formalmente dichiarato chiuso ed eseguito, non abbia prodotto alcun effetto esdebitatorio.

In realtà, i creditori rimasti insoddisfatti avrebbero potuto chiederne la risoluzione, a norma dell'art. 186 l.fall.; ma, non avendolo fatto, subiscono l'obbligatorietà del concordato omologato, sancita dall'art. 184 l. fall., necessariamente con i conseguenti effetti esdebitatori.

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1

Numero registro generale 11184/2024
Numero sezionale 2277/2026
Numero di raccolta generale 20960/2026
Data pubblicazione 20/06/2026

Il punto è un altro.

Risulta infatti che il Tribunale di Vercelli, dopo aver omologato il concordato preventivo di OMGC nel 2014, con decreto ex art. 136 l. fall. del 18.5.2018 ha dichiarato «eseguita e chiusa la procedura di concordato preventivo», dando atto che «devono ritenersi pagati nella misura di cui al piano concordatario omologato i creditori in esso individuati», nonostante i Commissari giudiziali avessero rappresentato che «una parte dei creditori hanno sottoscritto con la debitrice degli accordi di riscadenziamenti del pagamento delle somme, per complessivi € 18.465.232,14».

In sostanza, si è preso atto che nessun creditore ha inteso proporre domanda di risoluzione o annullamento del concordato, avendo quelli rimasti insoddisfatti tutelato i loro diritti attraverso la sottoscrizione dell'accordo ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. del 27.3.2017, basato su un nuovo piano di risanamento, con riscadenzamento dei debiti.

Da quell'accordo sono perciò nati, durante la fase esecutiva del concordato, nuovi crediti verso il debitore (che, sia detto per inciso, come tali non beneficiano della prededucibilità, come chiarito di recente da Cass. Sez. 1, con sentenza n. 10307 del 2025).

Non si è dunque trattato né di una modifica della proposta e del piano di concordato, né di un patto paraconcordatario – perché la procedura di concordato era già chiusa ai sensi dell'art. 181 l. fall. – bensì di un accordo concluso dalla società debitrice, che, essendo già tornata "in bonis" con l'omologa, poteva compiere atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ovviamente assumendosene la responsabilità; così come le controparti si sono assunte il rischio di eventuali iniziative revocatorie, recuperatorie o risarcitorie della curatela fallimentare.

Ciò spiega così il mancato interesse di quei "nuovi" creditori ad opporsi al decreto di "chiusura", nella consapevolezza di poter, semmai, agire per la dichiarazione di fallimento, in caso di inadempimento della nuova obbligazione assunta dalla debitrice, o comunque di insinuarsi al passivo, una volta che il fallimento fosse stato aperto, come poi avvenuto.

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1

Numero registro generale 11184/2024
Numero sezionale 2277/2026
Numero di raccolta generale 20960/2026
Data pubblicazione 20/06/2026

5. — Segue l'accoglimento del ricorso, nei termini sopra illustrati, con rinvio della causa al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione, e rinvia al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

Firmato Da: FRANCESCO TERRUSI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7b0bfba70709aab1